

Legge regionale 21 ottobre 2010 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010.

Art. 63

(Modifiche alla legge regionale 28/2002)

1. Alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di gestione del demanio idrico), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'articolo 5 dopo le parole <<si avvale dei Consorzi di bonifica>> sono inserite le seguenti: <<, mediante delegazione amministrativa intersoggettiva,>> e, alla fine, è aggiunto il seguente periodo: <<La delegazione amministrativa intersoggettiva comprende anche la valutazione strategica ambientale.>>;

b) al comma 6 dell'articolo 5 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: <<Previo parere della conferenza interna di servizi di cui all'articolo 21 della legge regionale 7/2000 e previa deliberazione della Giunta regionale, i piani sono approvati con decreto del Presidente della Regione che decide sulle eventuali osservazioni.>>;

c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

<<Art. 6

(Esame tecnico dei piani di riordino fondiario)

1. La conferenza interna di servizi di cui all'articolo 21 della legge regionale 7/2000 esprime parere tecnico sui piani di riordino fondiario di cui al titolo II, capo IV, del regio decreto 215/1933.>>;

d) prima dell'articolo 28 è inserito il seguente:

<<Art. 28 ante

(Fissazione termini)

1. I termini di presentazione dei progetti relativi a interventi la cui realizzazione è stata affidata in delegazione amministrativa intersoggettiva ai Consorzi di bonifica nel corso degli anni 2007 e 2008 sono fissati al 31 dicembre 2013.>>.